

REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO

"MEDIARE PER CONCILIARE"

iscritto al n. 259 del Registro degli Organismi di Mediazione

Ai sensi del D.Lgs. 28/ 2010 così come
modificato dal D.Lgs. N. 149/2022 e
attuato dal D.M. n. 150/2023 (riforma Cartabia)

INDICE

Articolo 1. Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2. La sede dell'Organismo e deroghe

Articolo 3. Il procedimento di Mediazione

Articolo 4. Il Mediatore

Articolo 5. Criteri per l'assegnazione degli affari di Mediazione

Articolo 6. Il tirocinio assistito

Articolo 7. Mediazione in modalità telematica e da remoto in audiovideo.

Articolo 8. Esito dell'incontro di mediazione. Proposta e verbale.

Effetti Articolo 9. Riservatezza e trattamento dei dati sensibili

Articolo 10. Criteri per la determinazione delle indennità

Allegato A. Tabella delle indennità

Allegato B. Codice Etico per Mediatori

Articolo 1. Ambito di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura di mediazione mirata a tentare di comporre le controversie insorte tra due o più soggetti. Il presente regolamento ha pertanto ad oggetto le seguenti tipologie di mediazioni: a) obbligatorie ex lege (mediazione obbligatoria); b) delegate dall'Autorità Giudiziaria (mediazione endoprocessuale o delegata); c) instaurate in forza di una clausola contrattuale (mediazione pattizia); d) istaurate su richiesta e iniziativa delle parti (mediazione volontaria).

Il servizio di Mediazione ha come finalità quella di comporre in via stragiudiziale, tramite un Mediatore all'uopo designato, controversie in materia di diritto civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili.

La procedura si ispira ai principi di informalità, neutralità, indipendenza, competenza, imparzialità, e riservatezza e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscano gli stessi.

I Mediatori sono professionisti competenti, neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di ogni potere decisionale, con il compito di assistere le parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente. I Mediatori intervengono nella procedura attenendosi al presente Regolamento, che ne disciplina, tra l'altro, l'attività, i diritti, i doveri e gli obblighi verso le parti e verso l'Organismo.

Articolo 2. La sede dell'Organismo e deroghe.

La sede del procedimento è fissata presso i locali delle sedi descritte sul sito web dell'Organismo.

L'istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Su accordo delle parti è possibile derogare la competenza territoriale e stabilire la sede più adeguata alle esigenze delle parti.

Articolo 3. Il procedimento di Mediazione.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza.

L'istanza deve indicare il Tribunale territorialmente competente, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità delle parti e dei loro eventuali legali rappresentanti.

La domanda va redatta esclusivamente a mezzo del modello presente sul sito web o alternativamente mediante modelli completi di ogni necessaria indicazione a riguardo.

Il deposito della domanda avviene presso la sede dell'Organismo e/o presso sedi secondarie, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L'Organismo detiene un apposito registro telematico, in cui vengono annotati il numero d'ordine progressivo dei singoli affari di mediazione, i dati identificativi

delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro, sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L'organismo invita la parte convenuta a rispondere entro un termine di 7 giorni prima dell'incontro. Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda. Se al contrario, l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione l'incontro potrebbe essere differito.

Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi possono delegare, tramite il modulo di procura sostanziale presente sul sito, un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la segreteria.

Le parti sono responsabili di ogni indicazione fornita nonché di eventuali esclusioni, prescrizioni e decadenze non espressamente segnalate all' Organismo. In particolare, sono responsabili dell'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, dell'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, dei poteri rappresentativi erroneamente forniti, della determinazione del valore della controversia. Il Mediatore conduce il procedimento di Mediazione in maniera informale, sentendo le parti e i loro eventuali procuratori, nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice. Il Mediatore se ritiene, può sentire le parti congiuntamente e/o separatamente.

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi (D.lgs. 27 dicembre 2024 n. 216), prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per

periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza. La proroga dovrà risultare da accordo scritto delle parti. Detto termine di durata non è soggetto a sospensione feriale.

Articolo 4. Il Mediatore

Il rapporto giuridico-economico con il mediatore è tipo non esclusivo, bensì un rapporto professionale, con remunerazione per ogni singola prestazione. Il Mediatore è nominato dal responsabile dell'Organismo mediante scelta da effettuare fra mediatori specificatamente assegnati alle singole sedi in cui si svolge la mediazione.

La scelta viene effettuata in ragione delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche di settore richieste dalla natura della controversia, nonché dal criterio di disponibilità del mediatore a gestire determinate specifiche materie ovvero la pluralità delle materie in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità.

Nelle controversie che richiedono specifiche e particolari competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (c.d. co-mediatori).

Il mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base a quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del DM 150/2023 nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito, a non meno di 10 mediazioni con adesione svolte presso organismi iscritti.

Articolo 5. Criteri per l'assegnazione degli affari di Mediazione.

I criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione devono essere rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta.

I soli mediatori in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza e scienze giuridiche ed in possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione forense vengono considerati idonei all'affidamento di qualsivoglia materia oggetto di mediazione obbligatoria e facoltativa, salvo ove la normativa richieda una ulteriore specifica competenza professionale a riguardo (esperto in materia internazionale, esperto in materia di consumo).

I mediatori in possesso di diversi ulteriori titoli abilitativi potranno essere nominati esclusivamente con riferimento ad istanze di mediazione ove sono richiesti lumi specifici nella materia oggetto del titolo universitario posseduto.

Non possono assumere l'incarico di Mediatore tutti coloro che versano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.51 del Codice di procedura civile.

Costituisce altresì condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del Codice di procedura civile, nonché ogni altra condizione ostativa prevista quale limite e divieto deontologico di iscritti ad ordini professionali.

Il Mediatore designato ha l'obbligo di comunicare sia all'Organismo, sia alle parti, qualsiasi interesse personale od economico, nonché qualsiasi altra circostanza di cui è a

conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, indipendenza e neutralità. Nel caso in cui il Mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l'incarico ricevuto, l'Organismo provvede a designare altro e diverso Mediatore pur sempre alla luce dei criteri indicati dall'articolo 4. del presente Regolamento.

Il Mediatore designato, accettato per iscritto l'incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza, imparzialità, competenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità" senza la quale il procedimento non può avere inizio.

Della designazione del Mediatore ne viene data comunicazione alle parti.

Per le controversie di particolare complessità, il Mediatore ha facoltà di richiedere l'assistenza ed il parere di esperti indipendenti (consulenti, periti ecc.), iscritti negli albi detenuti presso i tribunali, il cui compenso, determinato secondo le relative tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti, verrà posto a carico di queste ultime.

Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e rilascerà il verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, redatto ai sensi dell'art.11, comma 4, del decreto legislativo.

Articolo 6. Il tirocinio assistito

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.M. 150/2023, l'Organismo consentirà il tirocinio assistito a tutti i mediatori che ne fanno richiesta, in maniera gratuita. Ai tirocinanti si applicano tutte le norme previste dalla legge e dal presente regolamento, riguardanti le incompatibilità e gli obblighi a cui sono sottoposti i mediatori dell'Organismo Mediare per Conciliare. Le parti potranno, in presenza di giustificati motivi, chiedere l'esclusione della partecipazione del tirocinante dal procedimento di mediazione.

Articolo 7. Mediazione in modalità telematica e da remoto in audiovideo.

La procedura di mediazione, con il consenso delle parti, può svolgersi in modalità telematica ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010: ogni atto del procedimento sarà formato dal mediatore e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

A conclusione della mediazione telematica, il mediatore forma un unico documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'Organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità dell'art. 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, ai sensi dell'art. 8-ter D.Lgs. 28/2010, mediante un sistema che deve garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Con il consenso di tutte le parti, le firme saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e nel rispetto dell'art. 8-bis commi 2 e 3 D.Lgs. 28/2010; qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni di tutti i partecipanti saranno apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Le parti dovranno cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

Articolo 8. Esito dell'incontro di Mediazione. Proposta e Verbale.

Al termine del procedimento, il Mediatore redige e sottoscrive il relativo verbale contenente gli estremi delle parti, le posizioni iniziali (*petitum e causa petendi*) delle stesse, il luogo e la data in cui si è svolto il tentativo di conciliazione e l'esito della procedura.

È facoltà del Mediatore, anche in assenza della richiesta delle parti, formulare una proposta. In ogni caso, il Mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti, né di attribuire torti o ragioni.

La proposta può essere formulata anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto il procedimento di Mediazione, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono fornire al Mediatore proponente. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 28/2010. La proposta di mediazione su richiesta delle parti è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il verbale verrà altresì sottoscritto dalle parti presenti ed il Mediatore autenticherà le loro firme. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

In caso di avvenuta conciliazione, i termini dell'accordo raggiunto dalle parti sono contenuti in un documento separato, che viene firmato dalle sole parti ed ha natura ed efficacia di contratto, che verrà spillato al relativo verbale redatto e sottoscritto dal Mediatore e dalle parti; ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti. Nei casi previsti dalla legge, il verbale di avvenuta conciliazione può assumere efficacia di titolo esecutivo.

Alle parti che ne facciano richiesta, e che abbiano provveduto a corrispondere in favore dell'Organismo le dovute indennità di mediazione, viene rilasciato il verbale di mediazione per gli usi consentiti dalla legge.

Il verbale redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno che viene conservato presso la segreteria dell'Organismo.

Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, al pari di ogni altra informazione fornita dalla stessa e ricevuta dal mediatore, salvo diverso accordo della parte interessata.

Articolo 9. Riservatezza della Mediazione e trattamento dei dati sensibili.

La procedura di mediazione è riservata. Qualsiasi informazione resa, dichiarazione acquisita proposta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, consulenti legali ed esperti è riservata e non può essere divulgata a terzi.

Alle parti è fatto espresso divieto di utilizzare la documentazione eventualmente acquisita nel corso della procedura che non era inizialmente nella loro disponibilità, salvo diverso accordo tra tutte le parti.

Le parti si impegnano a non chiamare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il Mediatore o il suo ausiliario, il personale ed i responsabili dell'Organismo. e tutti coloro eventualmente interessati dalla procedura di mediazione, tranne i casi in cui l'obbligo di testimonianza è previsto dalla legge.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico dell'Organismo, ivi compreso il personale impiegato dall' Organismo, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell' art. 2 del DM 145/11.

L'Organismo tratterà i dati sensibili e giudiziari, di cui agli art. 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Articolo 10. Criteri di determinazione dell'indennità di Mediazione ai sensi del D.M. 150/2023

Ai sensi dell'art. 28 del D.M. 150/2023 la parte istante al deposito e la parte convenuta al momento dell'adesione devono pagare le spese di avvio e di 1° incontro, oltre alle spese vive (di notificazione) ammontanti ad € 10,00 oltre IVA cadauna.

Se il primo incontro di mediazione si conclude con un mancato accordo o verbale di mancata adesione, non ci sono altri costi.

Nel caso di conciliazione o prosecuzione oltre il primo incontro:
le parti dovranno pagare le indennità di mediazione, secondo lo scaglione della controversia, decurtate dell'indennità di 1° incontro oltre:

- il 10% dell'indennità stabilita, in caso di accordo al primo incontro;
- il 25% dell'indennità stabilita in caso di accordo a seguito di successivi incontri;

Le spese di avvio, di 1° incontro e le indennità di mediazione, sono aggiornate ai sensi del D.M. 150/2023, come da tariffario, allegato A).

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Il pagamento delle spese di Mediazione è commisurato al valore della lite indicato nella domanda di Mediazione a norma del Codice di procedura civile.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e possono essere versate tramite bonifico bancario, carta di credito, bancomat, ovvero in contanti.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma I-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dall' art.5, comma 2, del presente decreto all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell' art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

**Tariffario delle spese di mediazione
dell'Organismo "Mediare per Conciliare"**

**TABELLA PER MATERIE OBBLIGATORIE e
DEMANDATE DAL GIUDICE
ai sensi del D.M. n. 150 del 24.10.2023**

VALORE DELLA CONTROVERSIA DA € A €	SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE (art.28 co. 4)	INDENNITÀ DI MEDIAZIONE				
		INDENNITÀ PER IL PRIMO INCONTRO (art. 28 co. 5)	PRIMO INCONTRO		OLTRE IL PRIMO INCONTRO	
			Fallimento primo incontro	CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO (già detratta indennità primo incontro art. 28 co. 5) + 10% (art. 30 co. 1) ridotta di 1/5 (art. 30 co. 4)	Indennità di mediazione (fallimento negli incontri successivi) già detratta indennità primo incontro art. 28 co. 5 (art. 30 co. 3) ridotta di 1/5 (art. 30 co. 4)	CONCILIAZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO (già detratta indennità primo incontro art. 28 co. 5) + 25%(art. 30 co. 2) ridotta di 1/5 (art. 30 co. 4)
0,00 - 1.000,00	€ 32,00	€ 48,00	-	€ 17,60	€ 16,00	€ 20,00
1.001,00-5.000,00	€ 60,00	€ 96,00	-	€ 35,20	€ 32,00	€ 40,00
5.001-10.000	€ 60,00	€ 96,00	-	€ 149,60	€ 136,00	€ 170,00
10.001-25.000	€ 60,00	€ 96,00	-	€ 281,60	€ 256,00	€ 320,00
25.001-50.000	€ 60,00	€ 96,00	-	€ 528,00	€ 480,00	€ 600,00
50.001-150.000	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 906,40	€ 824,00	€ 1.030,00
150.001-250.000	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 1.170,40	€ 1.064,00	€ 1.330,00
250.001-500.000	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 2.050,40	€ 1.864,00	€ 2.330,00
500.001-1.500.000	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 3.282,40	€ 2.984,00	€ 3.730,00
1.500.001-2.500.000	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 3.898,40	€ 3.544,00	€ 4.430,00
2.500.001-5.000.000	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 5.570,40	€ 5.064,00	€ 6.330,00
VALORE INDETERMINABILE (da € 50.001 a € 150.000)	€ 88,00	€ 136,00	-	€ 906,40	€ 824,00	€ 1.030,00

*Tutti i costi della
presente tabella
sono da
assoggettare ad
IVA*

TABELLA PER MATERIE FACOLTATIVE

VALORE DELLA CONTROVERSIA DA € A €	SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE (art. 28 co. 4)	INDENNITÀ DI MEDIAZIONE				
		INDENNITÀ PER IL PRIMO INCONTRO (art. 28 co. 5)	PRIMO INCONTRO		OLTRE IL PRIMO INCONTRO	
			Fallimento primo incontro	CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO (già detratta indennità primo incontro art. 28 co. 5) + 10% (art. 3 co. 1)	Indennità di mediazione (fallimento negli incontri successivi) già detratta indennità primo incontro art. 28 co. 5 (art. 30 co. 3)	CONCILIAZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO (già detratta indennità primo incontro art. 28 co. 5) + 25% (art. 30 co. 2)
0,00 - 1.000,00	€ 40,00	€ 60,00	-	€ 22,00	€ 20,00	€ 25,00
1.001,00-5.000,00	€ 75,00	€ 120,00	-	€ 44,00	€ 40,00	€ 50,00
5.001-10.000	€ 75,00	€ 120,00	-	€ 187,00	€ 170,00	€ 212,50
10.001-25.000	€ 75,00	€ 120,00	-	€ 352,00	€ 320,00	€ 400,00
25.001-50.000	€ 75,00	€ 120,00	-	€ 660,00	€ 600,00	€ 750,00
50.001-150.000	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 1.133,00	€ 1.030,00	€ 1.287,50
150.001-250.000	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 1.463,00	€ 1.330,00	€ 1.662,50
250.001-500.000	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 2.563,00	€ 2.330,00	€ 2.912,50
500.001-1.500.000	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 4.103,00	€ 3.730,00	€ 4.662,50
1.500.001-2.500.000	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 4.873,00	€ 4.430,00	€ 5.537,50
2.500.001-5.000.000	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 6.963,00	€ 6.330,00	€ 7.912,50
VALORE INDETERMINABILE (da € 50.001 a € 150.000)	€ 110,00	€ 170,00	-	€ 1.133,00	€ 1.030,00	€ 1.287,50

Tutti i costi della presente tabella sono da assoggettare ad IVA

NOTE

- 1) Le spese di avvio mediazione e l'indennità di primo incontro dovranno essere corrisposte all'atto del deposito dell'istanza di mediazione da parte del proponente ed all'atto di adesione per la parte invitata in mediazione.
- 2) Il valore della lite dev'essere indicato nella domanda di mediazione a norma degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile; quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- 3) Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2%.

CODICE ETICO PER MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza¹ e imparzialità¹¹ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.